

aumenti del Quojini. - Egli si appoggia sull'art. 6 per dire che invariabilità dei prezzi si riferisce alle "vicende del normale mercato edilizio" e che quello posteriore al 26 settembre 1935 non era tale. -

Non sembra che l'osservazione sia accettabile per le seguenti ragioni:

1° Il Capitolato speciale e quello generale parlano chiarissimo;

2° Il contratto fu stipulato il 26 settembre 1935 quando già era in moto la spedizione in Abissinia e quindi si era l'aumento dei prezzi in atto e la previsione sicura di altri aumenti;

3° L'ultimo capoverso dell'art. 6 del contratto specifica la invariabilità dei prezzi anche per causa di forza maggiore;

4° Nessuna disposizione legislativa o corporativa ha ritenuto la spedizione in Abissinia come causa di aumenti di prezzi d'appalto. -

L'Istituto quindi non dovrebbe avere eccessive preoccupazioni per l'arbitrato. -

Si deve solo osservare che l'unico pericolo è costituito dal fatto che l'arbitro è investito nelle funzioni di amichevole compositore, il che gli dà maggiori larghezze di natura equitativa in rapporto all'aumento dei costi. -